

SCHEMA DI CONVENZIONE NON ONEROSA

PER I SERVIZI MEDICO-SANITARI ED ASSISTENZIALI

TRA

Il Fondo Pensioni Sicilia (di seguito "*Ente*"), con sede a Palermo in viale Regione Siciliana n. 2246, codice fiscale 97249080827, rappresentato dall'avv. Filippo Nasca, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 138 del 23 marzo 2018,

E

la Casa di Cura Candela S.p.A. (di seguito "*Proponente*") con sede legale a Palermo (PA), via/piazza via Villareale, n. 54, CAP 90141, codice fiscale/partita I.V.A. 00118410828, in persona del proprio legale rappresentante, dott. Barbara Cittadini, nata a [REDACTED], il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED],

PREMESSO

- che il *Proponente*, ha manifestato interesse per la stipula di una Convenzione per i Servizi medico-sanitari ed assistenziali a favore dei dipendenti in quiescenza della Regione siciliana (*Mod. A*), escludendo comunque qualsivoglia onere o obbligo di qualsiasi natura a carico dell'*Ente*;

- che l'*Ente* ha accolto la proposta per la stipula di una Convenzione finalizzata a riservare agevolazioni nei confronti dei dipendenti in quiescenza della Regione siciliana, mediante l'applicazione di tariffe ridotte rispetto ai prezzi offerti al pubblico.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il *Proponente* si obbliga a rispettare le condizioni indicate nel *Modello A*, parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto modello.

Il *Proponente* dichiara, inoltre, di assumere, ed assume, in proprio, ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia.

Il *Proponente* dichiara, altresì, di assumere, ed assume, in proprio, ogni responsabilità in caso di inadempimenti o di illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 2

I dipendenti in quiescenza della Regione siciliana che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il *Proponente* e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.

Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'*Ente*, nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al *Proponente* da parte dei dipendenti in quiescenza della Regionale siciliana.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'*Ente* in caso di

danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati al  
*Proponente* per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente  
Convenzione.

#### Art. 3

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite  
presso i recapiti indicati nel *Modello A*. Il *Proponente* si impegna a  
comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali modifiche  
della sede e dei recapiti.

#### Art. 4

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'*Ente* e avrà la  
durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza tacito  
rinnovo, fatta salva la facoltà, da parte del *Proponente* di applicare le  
stesse condizioni previste dalla Convenzione anche dopo la scadenza  
della stessa.

#### Art. 5

Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'andamento della  
Convenzione nonché ad esaminare e risolvere le eventuali questioni  
connesse all'attuazione della stessa.

#### Art. 6

La sottoscrizione della Convenzione comporta la reciproca  
autorizzazione al trattamento dei dati personali che saranno trattati  
secondo la vigente normativa in materia di *Privacy*.

#### Art. 7

Per ogni eventuale controversia, tra i dipendenti in quiescenza della  
Regione siciliana e il *Proponente*, è competente il *Foro di Palermo*.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sottoscritto nelle date di apposizione delle firme digitali

Per il Fondo Pensioni Sicilia      Per Casa di Cura Candela Spa

Il Direttore Generale

(Il Legale rappresentante)

Avv. Filippo Nasca



*Handwritten signature*  
1/28/5/2020 SU  
9.11